

Nome dell'ente che emette l'atto: COMUNE DI CENTOLA (SA)

Tipologia atto da pubblicare: Accordo di programma ai sensi art.34 del D.Lgs n.207/2000 tra i Comuni di Camerota, Celle di Bulgheria e Centola.

Data dell'Atto: 8 settembre 2015

P.Iva Ente proponente l'inserzione: 840011790652

ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART.34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N.267 TRA I COMUNI DI CAMEROTA, CELLE DI BULGHERIA e CENTOLA FINALIZZATO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MOVIMENTAZIONI E ASPORTAZIONI DI MATERIALI LITOIDI CONNESSE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FIUMI LAMBRO E MINGARDO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.1633 DEL 30 SETTEMBRE 2009.

Premesso:

- Che i territori dei Comuni di Camerota, Celle di Bulgheria e Centola sono periodicamente oggetto di calamità naturali discendenti dai numerosi dissesti idrogeologici;
- Che tale situazione genera, a seguito della grave congiuntura economica che investe le casse comunali, situazioni emergenziali che vedono gli stessi uffici sottoposti a notevoli carichi di lavoro e responsabilità enormi;
- Che a seguito dell'emergenza verificatesi in occasione degli ultimi eventi calamitosi del 30 e 31 gennaio 2015 (straripamento del fiume Lambro e Mingardo), i Comuni di Camerota, Celle di Bulgheria e Centola hanno dimostrato collaborazione ed operatività, e pertanto, si possono raggiungere obiettivi strategici per il territorio;
- Che il Settore regionale Difesa Suolo ha elaborato una proposta di linee guida alle quali uniformare gli interventi manutentivi del reticolo idrografico che prevedono movimentazioni ed asportazioni di materiali litoidi;
- Che con Delibera di Giunta Regionale n.1633 del 30/10/2009 (pubblicata sul BURC n.69 del 16/11/2009) sono state approvate le Linee guida per le movimentazioni e le asportazioni di materiali litoidi connesse ad interventi di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua;
- Che, così come stabilito al punto nove delle citate linee guida i progetti, predisposti dagli enti pubblici, redatti secondo le stesse linee guida, vengono trasmessi al Settore Regionale Difesa Suolo che, compatibilmente con le risorse di bilancio ne assicura il finanziamento;
- Che i comuni di Centola, Camerota e Celle di Bulgheria, atteso quanto stabilito nella citata D.G.R. n.1633/2009, convengono:
 - di predisporre idonea progettualità, da condividere necessariamente con i preposti Enti sovracomunali di tutela e non, idonea ed efficace per la realizzazione degli interventi di manutenzione degli alvei delle aste fluviali dei fiumi Lambro e Mingardo;
 - che tale progettualità, preventivamente, potrà individuare tutti quei soggetti pubblici e privati che hanno già redatto studi, progetti, analisi, e bozze attinenti la messa in sicurezza delle aste fluviali in oggetto, anche al fine di pervenire ad una pre-conferenza di servizi che recepisca le indicazioni dei competenti organi sovracomunali.
 - ai fini della realizzazione degli interventi, l'esigenza di sottoscrivere ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.267/2000 un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento e che indichi sia l'Ente Capofila che le varie fasi progettuali a breve e medio termine;

Preso Atto:

- dello stato di dissesto generalizzato del reticolo idrografico regionale, ed in particolare modo di quello comunale, e del conseguente rischio idraulico al quale sono sottoposti gli insediamenti e le infrastrutture in prossimità dei fiumi per effetto di assenza di manutenzione;
- della assenza di un programma generale di gestione dei sedimenti, quale strumento conoscitivo, di programmazione e gestionale degli interventi, da elaborarsi a cura dell'Autorità di Bacino, e mediante il quale disciplinare le attività di manutenzione e sistemazione degli alvei comportanti movimentazioni ed

eventuale asportazione di materiale litoide, nel rispetto della compatibilità, dell'operazione con il complessivo equilibrio tra il trasporto solido e la deposizione dell'inerte lungo il corso d'acqua;

Ritenuto:

- che nelle more della predisposizione di tale programma da parte dell'Autorità di Bacino, vadano promossi interventi di manutenzione idraulica che possano prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei dei fiumi, quando questa sia finalizzata sia alla mitigazione del rischio ai fini della pubblica e privata incolumità nonché alla conservazione della sezione utile al deflusso delle acque ed al mantenimento dell'officiosità delle opere e delle infrastrutture, in base alla normativa generale vigente;
- che stante il peggiorare delle avverse condizioni meteo ricorre la necessità di eseguire interventi di manutenzione idraulica dei fiumi presenti sul territorio comunale, anche in considerazione delle molteplici richieste e segnalazioni pervenute da diversi operatori economici e cittadini residenti i cui beni sono ubicati in prossimità delle aste fluviali;

Considerato :

- che l'art.34 del D.L.vo 18/08/2000 n.267 prevede che *“per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”*;
- che lo schema del presente accordo di programma è stato preventivamente approvato e accettato dai singoli Enti interessati, come risulta dagli atti di seguito riportati:
 - *Delibera* di Consiglio Comunale del Comune di CAMEROTA n°22 del 25/08/2015;
 - *Deliberazione* del Commissario Prefettizio del Comune di CELLE DI BULGHERIA n°32 del 23/05/2015;
 - *Delibera* di Consiglio Comunale del Comune di CENTOLA n°14 del 25/05/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

l'anno 2015 addì OTTO del mese di SETTEMBRE presso la sede del Comune di CENTOLA (SA)

TRA

Il Dr. **Antonio ROMANO**, nato a Brindisi, il 27/02/1960, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di SINDACO p.t. legale rappresentanza del **Comune di CAMEROTA**, e domiciliato per la carica presso la sede municipale in Camerota, Codice Fiscale n.84001750656

E

Il Dr. **Gino MAROTTA**, nato a Celle di Bulgheria (SA), il 18/03/1954, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di SINDACO p.t. legale rappresentanza del **Comune di CELLE DI BULGHERIA**, e domiciliato per la carica presso la sede municipale in Celle di Bulgheria, Codice Fiscale n.84001600653;

E

Il Dr. **Carmelo STANZIOLA**, nato a Centola (SA), il 07/05/1968, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di SINDACO p.t. legale rappresentanza del **Comune di CENTOLA**, e domiciliato per la carica presso la sede municipale in Centola, Codice Fiscale n.84001790652;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 Finalità e contenuto**

Il presente accordo di programma, nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, ha lo scopo di realizzare interventi di: **“movimentazioni e asportazioni di materiali litoidi connesse ad interventi di manutenzione ordinaria dei fiumi Lambro e Mingardo in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.1633 del 30 settembre 2009”**, attraverso la preventiva redazione di idonea progettazione esecutiva da finanziarsi con contributi statali, regionali, provinciali e/o comunitari.

Tale progettualità, preventivamente, potrà individuare tutti quei soggetti pubblici e privati che hanno già redatto studi, progetti, analisi, e bozze attinenti la messa in sicurezza dell'arteria stradale in oggetto, anche al fine di pervenire ad una pre-conferenza di servizi che recepisca le indicazioni dei competenti organi sovracomunali.

L'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, così come stabilito al comma 6, 2° capoverso, dell'art.34 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

Art. 2 Obbligazioni e adempimenti

I comuni di **Celle di Bulgheria, Camerota e Centola**, attraverso i propri uffici tecnici previa acquisizioni degli studi, progetti, analisi, e bozze attinenti la messa in sicurezza delle aste fluviali in oggetto già redatti da parte di soggetti pubblici e privati, redigeranno idonea progettazione di fattibilità, preliminare, definitiva ed esecutiva in conformità del D.Lgs n.163/2006 D.P.R. n.207/2010 e L.R. n.3/2007, provvista dei relativi pareri e/o nulla osta necessari da inoltrarsi a vari Enti governativi regionali, statali e comunitari per la richiesta dei relativi finanziamenti.

A tal fine i comuni individuano l'Ente Capofila a cui è demandata l'attività di coordinamento progettuale nonché di stazione appaltante.

L'Ente Capofila entro mesi uno dalla sottoscrizione del presente ADP redige un progetto preliminare che sarà sottoposto all'approvazione preventiva di ogni singola amministrazione comunale. Successivamente, lo stesso Ente Capofila indirà una pre-conferenza di servizi, o conferenza preliminare ai sensi dell'art.14-bis della L.241/90 s s.m.i., ai cui parteciperanno tutti gli Enti sovracomunali territorialmente competenti per territorio al fine di recepire eventuali indicazioni progettuali, ovvero verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso.

Entro due mesi dalla chiusura della pre-conferenza dei servizi l'Ente Capofila redigerà il progetto definitivo, sarà sottoposto, all'acquisizione di pareri e/o nulla osta per mezzo di idonea conferenza dei servizi.

L'Ente Capofila, entro quattro mesi della chiusura della conferenza dei servizi ad avvenuta acquisizione di tutti i pareri e/o nulla osta necessari, previa approvazione da parte delle singole amministrazioni comunali firmatarie del presente ADP, redigerà il progetto esecutivo di cui duplice copia sarà consegnata ad ogni soggetto firmatario il quale si impegnerà per la richiesta dei finanziamenti necessari per la sua realizzazione.

L'Ente Capofila ai fini della redazione della progettazione ha la facoltà di avvalersi di strutture di supporto di Enti sovracomunali, Universitarie, Regionali, Provinciali ecc. i cui costi dovranno trovare copertura esclusivamente nell'ambito dei finanziamenti che saranno richiesti.

È data facoltà all'Ente capofila di acquisire gratuitamente da parte di soggetti pubblici e privati studi, progetti, analisi, e bozze già redatte.

Art. 4 Ente Capofila e Responsabile del procedimento

Il Comune di Centola è nominato Ente Capofila per l'attuazione del presente ADP a cui è demandata l'attività di coordinamento progettuale nonché di stazione appaltante per l'affidamento del contratto di esecuzione dei lavori in conformità al D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e al D.P.R. 05/10/2010 n.207.

L'Ente Capofila disporrà inoltre la costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori ed individuerà l'eventuale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n.81.

Lo stesso Ente Capofila provvederà al collaudo dell'opera secondo la normativa vigente.

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono affidate all'Arch. Magno BATTIPAGLIA, già Dirigente dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Centola, il quale ha la facoltà di nominare, per tale attività, il supporto al RUP secondo quanto stabilito dal D.Lgs n.163/2006, DPR n.207/2006 e L.R. n.3/2007.

L'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Ente capofila costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..

Tutte le operazioni e gli atti relativi alle eventuali procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree private interessate dall'intervento, saranno svolte dall'Ente Capofila in qualità di autorità espropriante ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 08/06/2001, n.327.

Art. 5 Effetti giuridici dell'accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.

I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n.267 del 2000 sono tenuti a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, attesa l'efficacia di legge per le parti del medesimo.

Art. 6 Modifiche all'accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Eventuali modifiche al presente Accordo che non incidono in modo significativo sul contenuto dell'Accordo generale approvato sono valutate dal Collegio di vigilanza così come costituito ed indicato al successivo Art.7.

Eventuali modifiche giudicate sostanziali dal Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente Capofila allorquando determinano una revisione degli impegni, delle modalità, del quadro finanziario e della localizzazione delle opere saranno oggetto di un aggiornamento dell'Accordo di Programma con le stesse procedure amministrative utilizzate per l'approvazione dell'Accordo di Programma originario.

Art. 7 Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

Le funzioni del Collegio di vigilanza sono esercitate ai sensi del 7° comma dell'art.34 del D.Lgs. n.267 del 2000 e consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo nell'osservanza degli impegni assunti dalle parti firmatarie dell'accordo.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli impegni definiti nell'accordo.

Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Sindaco del Comune Ente Capofila o suo delegato.

I componenti, oltre al Presidente, sono i Sindaci dei Comuni sottoscrittori del presente ADP o loro delegati affiancati dai responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

Art. 8 Controversie

Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà risolta in via amministrativa tra gli Enti sottoscrittori. In difetto sarà deferita al Tribunale di Vallo della Lucania su istanza della parte più diligente.

Art. 9 Durata dell'accordo

La durata del presente Accordo è stabilita in 3 (tre) anni decorrenti dalla sua pubblicazione ai sensi del comma 4 dell'Art.34 del D.Lgs n.267/2000 sul B.U. della Regione Campania, e comunque entro il 2018. L'eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo sarà valutata dal Collegio di Vigilanza su richiesta del soggetto richiedente.

Il presente ADP viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Il legale rappresentante del Comune di CAMEROTA

f.to Il Sindaco Antonio ROMANO

Il legale rappresentante del Comune di CELLE DI BULGHERIA

f.to Il Sindaco Gino MAROTTA

Il legale rappresentante del Comune di CENTOLA

f.to il Sindaco Carmelo STANZIOLA